PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA FINANZA LOCALE

Art. 21

Prestazioni di lavoro straordinario del personale degli Istituti di previdenza

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 29 OTTOBRE 1987, N. 440

Versione in vigore dal 2 luglio 1987, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per la finanza locale
Estremi	Decreto-legge 2 maggio 1987, n. 167
Titolo	II — Disposizioni fiscali e varie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-la-finanza-locale-167-1987/art-21-prestazioni-di-lavoro-straordinario-del-personale-degli-istituti-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it